



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MALLEGNI, GALLIANI, MASINI, BERARDI, CRAXI,
CANGINI, FERRO, BARBONI, BINETTI, RIZZOTTI, ALDERISI, GALLONE
e PEROSINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2019

Disposizioni per la diffusione della cultura e dell’arte italiana
e agevolazioni in favore delle imprese artistiche e artigianali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende non solo portare all'attenzione dell'Assemblea la promozione e la valorizzazione della cultura, dell'arte contemporanea e dell'artigianato, ma ha altresì lo scopo di difendere e valorizzare il settore manifatturiero del nostro Paese.

In Italia, il settore culturale rappresenta un vero e proprio investimento perché può dare risultati ben superiori all'entità degli esborsi e recare beneficio al Paese nel suo complesso, non solo in termini di immagine, ma anche di specifici e concreti interessi economici. Lo straordinario patrimonio culturale e le potenzialità intellettuali che l'Italia può permettersi di proiettare nel mondo diventano uno strumento privilegiato di politica estera, non solo per il valore insostituibile dello scambio culturale come veicolo di contatto e di dialogo, ma anche, e soprattutto, per le ricadute di grande portata sul piano politico-economico. Lo stesso Jean Monnet disse che se fosse stato possibile ricominciare il processo di integrazione dell'Europa, avrebbe preferito ripartire dalla cultura, piuttosto che dal carbone e dall'acciaio: Monnet si era reso conto che quello culturale era il primo e principale collante, capace di facilitare e favorire l'integrazione fra i popoli.

Oggi si impone, quindi, la necessità che la cultura, l'arte e l'artigianato assumano sempre maggiore importanza nel dibattito politico: l'azione di promozione e la loro diffusione necessitano di un supporto strategico mirato.

Il nostro Paese vanta una grande tradizione artistica, testimoniata dalla presenza di un relevantissimo numero di monumenti e opere d'arte, malgrado ciò, è uno dei meno

evoluti d'Europa per quanto riguarda le politiche a sostegno dell'arte contemporanea. A fronte di un'attenzione sempre più forte nei confronti di questo settore, sia da parte dei privati, sia da parte delle istituzioni, si continua a perpetrare l'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, frutto degli artisti del passato, siano condizioni sufficienti a garantire al nostro Paese un adeguato livello di competitività sul piano internazionale anche nella valorizzazione dell'arte e non ci si accorge, invece, che la valorizzazione dell'arte contemporanea e dell'artigianato, un mercato in forte espansione, hanno bisogno di norme *ad hoc* che devono essere diverse da quelle applicabili al patrimonio artistico del passato. Se, infatti, per quanto riguarda l'arte del passato, è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per quella contemporanea la politica da privilegiare è quella fiscale. L'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale settore risiede, infatti, nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera artistica, inizio che si caratterizza per le difficoltà nel reperimento dei finanziamenti necessari a sviluppare le idee creative.

In Italia se da un lato la nostra vita sarà sempre più permeata da tecnologia, informatica e robotica, dall'altro nei prossimi anni il mondo del lavoro sarà caratterizzato dalla crescente richiesta di professionalità basate su competenze umane che le macchine non possono rimpiazzare: manualità, ingegno e creatività. Lo affermano recenti studi sulle tendenze dell'occupazione nei Paesi ad alto reddito, secondo i quali l'artigianato e i lavori basati sul « saper fare con le mani » sa-

ranno tra le professioni più ricercate del prossimo decennio.

Lo studio intitolato « Mutamenti nella composizione dell'artigianato » e pubblicato da Ires-Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte nel 2015 afferma che « in un Paese come l'Italia, famoso per i suoi prodotti di alta qualità e per il suo ineguagliabile *Made in Italy* », dove la disoccupazione giovanile è altissima e scarseggiano carpentieri, fornai, sarti, l'artigianato diventa una grande opportunità.

Le potenzialità del settore sono confermate dalla Commissione europea che, in uno studio del 2015 intitolato « Business Innovation Observatory – Collaborative Economy: collaborative production and the maker economy », mette in evidenza che il *trend* occupazionale dell'artigianato e delle professioni basate sul « saper fare con le mani » è in crescita e che l'artigianato tradizionale non è affatto in via di estinzione. Anzi, se i lavori artigianali coniugano creatività, abilità manuale e padronanza delle tecniche da un lato e innovazione, tecnologie digitali e potenzialità della rete dall'altro, sono destinati a crescere. Lo studio europeo attribuisce all'artigianato « la capacità di creare nuove fonti di reddito sia per i tradizionali laboratori a gestione individuale e vendita diretta ai clienti, sia per le piccole imprese artigiane a conduzione familiare che operano a livello locale ».

Studi europei attribuiscono, inoltre, all'artigianato la capacità di creare nuove fonti di reddito.

Attraverso il presente disegno di legge si intende non solo rilanciare l'occupazione, ma anche promuovere e valorizzare quel patrimonio culturale ed economico che l'artigianato italiano rappresenta nel modo.

Per questo è importante pensare linee d'azione efficaci per la promozione dell'arte giovane, così da sfatare i vecchi stereotipi dei singoli Paesi europei, e sviluppare un'immagine nuova e al passo con i tempi,

per unire le diversità all'interno di un progetto di integrazione più ampio, grazie ad un'azione comune; infatti solamente con un'azione strutturale e mirata sarà possibile conseguire il risultato di introdurre la produzione artistica all'interno dei circuiti internazionali, focalizzando in maniera appropriata l'attenzione su di essa.

Per questo la promozione dei giovani artisti diviene una punta di diamante della politica culturale europea: l'Europa vuole avere un posto di primo rilievo non solo nell'universo culturale passato ma anche in quello presente.

Nuovi progetti culturali possono svolgere per questo un ruolo importante nel rispetto delle differenze culturali, l'azione di giovani artisti può farsi portavoce del dialogo e della comunicazione intelligente tra Stati europei, nuovi o vecchi che siano, dando una visione e delle alternative europee a quanto proposto fino ad ora dagli Stati Uniti. Sono pertanto i giovani la chiave di volta di questo sistema: esiste però una forte disparità all'interno dell'Unione europea per ciò che riguarda l'attenzione ed il sostegno dei singoli Stati nei confronti dei giovani artisti; infatti com'è noto, i Paesi scandinavi investono moltissimo nella promozione dell'arte e della cultura emergente, al contrario alcuni Paesi, fra cui l'Italia, sono ancora molto lontani dalla creazione di un sistema nazionale efficace che sia un vero punto di partenza e d'appoggio nella sfera internazionale per i giovani artisti.

La promozione dell'arte dei giovani di un Paese è uno strumento efficace come pochi per trasmettere l'identità culturale nei suoi elementi più dinamici di cambiamento. Si tratta quindi di un investimento che, oltre a dare concrete opportunità di affermazione internazionale alle nuove generazioni di artisti contribuisce all'accreditamento del Paese in questione, come luogo culturalmente stimolante, a cui guardare con attenzione.

Tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro in generale dovrebbe esserci un contatto costante e continuativo. Bisogna dare la possibilità ai ragazzi di riscoprire i mestieri più tradizionali sin dai primi anni; solo conoscendoli e « provandoli » potranno innamorarsene. Per amare bisogna conoscere, e per troppi anni i mestieri d'arte sono rimasti nell'ombra. È importante che i giovani apprendano il « sapere » insieme al « saper fare » e, soprattutto negli ultimi anni di formazione, dare loro la possibilità di fare esperienze significative all'interno di aziende e botteghe. In Italia abbiamo scuole di arti e mestieri che il mondo ci invidia: pensiamo, per esempio, alla Scuola dell'arte della medaglia di Roma, agli Istituti di restauro, all'Istituto di liuteria Stradivari di Cremona; ci si concentra tanto sulla teoria, come è giusto che sia, ma troppo poco sulla pratica. A livello istituzionale, recentemente, sono stati fatti buoni passi avanti, per esempio, con l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro. Bisogna insistere di più su questa strada.

In Giappone i maestri d'arte di più alto livello, che si impegnano a tramandare gli antichi mestieri tradizionali, vengono nominati dall'Imperatore « tesori nazionali viventi ». In Francia le istituzioni sostengono e promuovono le attività artigianali, anche economicamente, e premiano i professionisti eccellenti tra i giovani e tra i più esperti. In ambito formativo, nei Paesi nordici si dà molto più rilievo alle attività manuali e l'apprendimento pratico è parte integrante dello studio teorico. In questo ambito c'è un notevole divario da colmare, proprio a livello di cultura del *craft* e di riconoscimento del valore dei maestri d'arte.

Il presente disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività. Il

decreto-legge n. 78 del 2010 è intervenuto con diverse disposizioni creando dei veri e propri tagli alla spesa pubblica, coinvolgendo in diverse occasioni le regioni e gli enti locali. Alcune disposizioni di particolare importanza per gli enti locali sono contenute all'articolo 6. Gli interventi del legislatore vanno a 360 gradi e coinvolgono diversi aspetti: spese per incarichi, formazione, utilizzo del mezzo proprio, missione e trasferta, eccetera.

Tutti questi tagli sono stati, di recente, oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale. La stessa, infatti, aveva evidenziato già con la sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, che se da un lato il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, tenuto conto degli obiettivi nazionali a cui tali enti devono concorrere, dall'altro lato i vincoli possono considerarsi solo un limite complessivo che lascia agli enti la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa.

In sostanza, lo Stato può anche imporre limiti puntuali di spesa, ma deve lasciare agli enti libertà di rimodularli, nel rispetto comunque dell'obiettivo complessivo stabilito. Pur se gli enti hanno facoltà di rimodulare i tagli di spesa, spesso è risultato complesso anche il rispetto dell'importo complessivo di riduzioni imposto.

Già nel 2017, il legislatore aveva cercato di alleggerire tali limiti, prevedendo da un lato l'eliminazione dal computo delle spese vincolate di quelle sostenute per le mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (articolo 22, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e, dall'altro, l'esonero per il 2017 dal rispetto dei limiti di spesa relativi agli incarichi di studio e consulenza, alle relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alla

formazione ed alla misura di contenimento della spesa, cosiddetto « tagliacarta ».

Pur tenendo conto del tentativo di ridurre il vincolo imposto agli enti locali, appare quanto mai necessaria una rivisitazione dei limiti di spesa. Ferma, infatti, la necessità di contenere le spese per i consumi intermedi e per le spese cosiddette « improduttive », la definizione di limitazioni puntuali di spesa, pur rimodulabili, che prendono come riferimento la spesa di quasi dieci anni prima rende sempre più difficile garantirne il rispetto.

In alcuni casi, come accade per le autovetture, gli stringenti limiti rendono impossibile mantenere il parco auto, spesso in molti enti medio-piccoli, esiguo e vetusto.

Non è di molto aiuto la disposizione che consente di *bypassare* alcuni limiti di spesa approvando entro la fine dell'anno il bilancio previsionale. Tale norma innanzitutto riguarda solo i comuni e non per esempio le province, e inoltre non consente di non tenere conto dei limiti di spesa riferiti alle auto ed alla formazione dei dipendenti. Peraltro, alla fine dell'anno l'ente non è in grado di attestare il rispetto delle norme sul pareggio di bilancio. Inoltre, difficilmente i comuni sono in grado di approvare il bilancio prima dell'approvazione della legge di bilancio statale, in quanto frequentemente molte questioni indispensabili per la chiusura dei conti sono risolte solo in quella sede. Ferma restando la necessità di rivedere le disposizioni sui limiti puntuali di spesa, sarebbe almeno opportuna una riscrittura dell'articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2017, che estenda la deroga a tutti i limiti di spesa e a tutti gli enti che approvano il bilancio nei termini di legge.

L'articolo 2 modifica il citato decreto-legge n. 50 del 2017 recante modifiche urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Si è ritenuto opportuno

abrogare quella disposizione che al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, non si applica alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

L'articolo 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro destinato alla formazione di giovani artisti.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, (*Art-Bonus*) innalzando la detraibilità al 100 per cento.

L'articolo 5 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte, prevedendo la possibilità di detrarre l'intera spesa sostenuta. In ogni caso la fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 reca deducibilità per il 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di oggetti d'arte e per il finanziamento di mostre di opere d'arte.

L'articolo 7 reca agevolazioni in favore delle imprese. Per i datori di lavoro che investono in arte e cultura, artigianato artistico, restauro e del *design*, assumendo giovani artisti e artigiani è riconosciuto per un periodo massimo di sei anni l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'articolo 8 reca agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro.

L'articolo 9 istituisce un Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle

imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica.

L'articolo 10 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di licei artistici. Attraverso la modifica si ripristinerebbero nuovamente

gli Istituti d'arte sostituiti, a seguito della « riforma Gelmini », in licei artistici.

L'articolo 11 istituisce i centri studi residenziali con lo scopo di formare giovani artisti e artigiani non residenti.

L'articolo 12 prevede la mappatura e quindi il censimento dei depositi dei musei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: « non può essere superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non può essere superiore all'85 per cento »;

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: « per un ammontare superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare superiore all'85 per cento »;

c) al comma 12, primo periodo:

1) le parole: « non possono effettuare spese » sono sostituite dalle seguenti: « possono effettuare spese »;

2) le parole: « per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta »;

d) al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: « deve essere non superiore al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere non superiore all'85 per cento »;

e) al comma 14, le parole: « non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle

seguenti: « non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento ».

Art. 2.

(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 96)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 96, il comma 5-*quater* è abrogato.

Art. 3.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

Art. 4.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « nella misura del 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento ».

Art. 5.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

Art. 6.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

Art. 7.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

Art. 8.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui alla presente legge e sono individuate le relative risorse.

Art. 9.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 10.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la parola:
« artistico » è soppressa.

Art. 11.

(Istituzione di centri studi)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la creazione, presso gli istituti d'arte, di centri studi che hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani.

2. I centri studi di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici che possono essere anche residenziali per i giovani non residenti.

3. I centri studi di cui al comma 1 concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di enti locali

4. Il Governo, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma quinquennale, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

Art. 12.

*(Censimento e mappatura dei depositi
dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini

di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

€ 1,00